



Bruxelles, 27.1.2021  
COM(2021) 27 final

2021/0014 (NLE)

Proposta di

## **DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**relativa alla posizione che dovrà essere assunta, a nome dell'Unione europea, nel comitato per il commercio in merito alla modifica dell'allegato XII ("Appalti pubblici"), appendice 1, dell'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia, il Perù e l'Ecuador, dall'altra**

## **RELAZIONE**

### **1. OGGETTO DELLA PROPOSTA**

La presente proposta riguarda la decisione sulla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nel comitato per il commercio dell'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia, l'Ecuador e il Perù, dall'altra ("l'accordo commerciale"), in particolare l'articolo 191.

L'articolo 191 dell'accordo commerciale stabilisce le procedure mediante le quali una parte può modificare o rettificare i settori degli appalti disciplinati dal titolo VI dell'accordo commerciale.

L'allegato XII ("Appalti pubblici"), appendice 1, sezione A, sottosezione 1 ("Soggetti dell'amministrazione centrale"), dell'accordo commerciale specifica i soggetti dell'amministrazione centrale della Colombia le cui procedure d'appalto sono disciplinate dal titolo VI.

Nella riunione del sottocomitato per gli appalti pubblici del 17 ottobre 2019, tenutasi a Bogotá, la Colombia ha informato l'Unione della sua intenzione di aggiornare l'elenco dei soggetti appaltanti a livello centrale aggiungendo sei agenzie create dopo il 2011, che appartengono al livello esecutivo. Al momento della conclusione dei negoziati per l'accordo commerciale tra l'Unione e la Colombia nel 2010, le competenze attualmente svolte da tali agenzie erano esercitate da enti appaltanti a livello ministeriale. Tali agenzie non figurano attualmente nell'elenco degli enti appaltanti a livello centrale per quanto riguarda la Colombia.

L'Unione e la Colombia concordano in merito alla modifica dell'allegato XII, appendice 1, sezione A, sottosezione 1, dell'accordo commerciale. L'Unione e la Colombia convengono che tale aggiornamento non dovrebbe richiedere adeguamenti compensativi, in quanto si tratta di una modifica di lieve entità ai sensi dell'articolo 191, paragrafo 2, dell'accordo commerciale.

La decisione di modificare l'allegato XII, appendice 1, sezione A, sottosezione 1, dell'accordo commerciale può essere adottata, in seno al comitato per il commercio istituito dall'accordo commerciale, dall'Unione europea e dalla Colombia ("il paese andino firmatario interessato"), a norma dell'articolo 14, paragrafo 3, dell'accordo commerciale, in combinato disposto con l'articolo 12, paragrafo 4, poiché riguarda esclusivamente i rapporti bilaterali tra tali parti.

### **2. CONTESTO DELLA PROPOSTA**

#### **2.1. L'accordo commerciale**

Obiettivo dell'accordo commerciale è aprire i mercati e aumentare la stabilità delle relazioni commerciali tra l'Unione europea, e i suoi Stati membri, e la Colombia, l'Ecuador e il Perù.

Uno degli obiettivi principali dell'accordo commerciale è rappresentato dall'apertura effettiva e reciproca dei mercati degli appalti pubblici delle parti. L'obiettivo del titolo VI dell'accordo commerciale sugli appalti pubblici è duplice: istituire discipline sugli appalti finalizzate ad assicurare che gli appalti pubblici siano stipulati in modo trasparente, efficiente e non discriminatorio e aprire reciprocamente i mercati degli appalti a offerenti, beni e servizi dell'altra parte. A tal fine l'UE e la Colombia hanno negoziato a livello bilaterale il reciproco accesso ai rispettivi appalti definiti nel capitolo dedicato agli appalti pubblici. Il capitolo dedicato agli appalti pubblici definisce a quali singoli appalti si applicano le norme procedurali e sostanziali negoziate.

L'Unione e la Colombia convengono che l'elenco dei soggetti appaltanti a livello centrale della Colombia debba essere aggiornato aggiungendo le sei agenzie di cui alla presente decisione.

Di conseguenza, l'Unione e la Colombia concordano di modificare l'allegato XII, appendice 1, sezione A, sottosezione 1, dell'accordo commerciale senza adeguamenti compensativi, in quanto si tratta di una modifica di lieve entità ai sensi dell'articolo 191, paragrafo 2, dell'accordo commerciale.

## **2.2. Il comitato per il commercio**

Il comitato per il commercio istituito dall'articolo 12 dell'accordo commerciale sovrintende a e facilita il funzionamento dell'accordo commerciale nonché la corretta applicazione delle sue disposizioni; valuta i risultati dell'applicazione dell'accordo commerciale, in particolare l'andamento delle relazioni economiche e commerciali fra le parti; sovrintende ai lavori di tutti gli organismi specializzati istituiti a norma dell'accordo commerciale e raccomanda le eventuali azioni necessarie; valuta e adotta decisioni in merito a tutte le questioni che gli vengono sottoposte dagli organismi specializzati; adotta il proprio regolamento interno, come pure il calendario delle riunioni e il loro ordine del giorno. Il comitato per il commercio adotta le proprie decisioni per consenso. Le decisioni adottate sono vincolanti per le parti, che prendono tutte le misure necessarie per attuarle. Nei casi di cui all'articolo 12, paragrafo 4, dell'accordo commerciale, le decisioni sono adottate dall'Unione e dal paese andino firmatario interessato e hanno effetti solo tra tali parti, purché queste decisioni non incidano sui diritti e sugli obblighi di un altro paese andino firmatario (articolo 14, paragrafo 3).

## **2.3. L'atto previsto del comitato per il commercio**

Nel corso della sesta riunione del sottocomitato per gli appalti pubblici del 17 ottobre 2019, tenutasi a Bogotá, la Colombia ha informato l'Unione della sua intenzione di aggiornare l'elenco dei soggetti appaltanti a livello centrale aggiungendo sei agenzie create dopo il 2011 e appartenenti al livello esecutivo.

La finalità dell'atto previsto è apportare una modifica all'allegato XII ("Appalti pubblici"), appendice 1, sezione A, sottosezione 1 ("Soggetti dell'amministrazione centrale"), dell'accordo commerciale, ove sono specificati i soggetti dell'amministrazione centrale della Colombia di cui al titolo VI.

La modifica proposta aggiornerà l'elenco degli enti appaltanti a livello centrale aggiungendo sei agenzie create dopo il 2011 e appartenenti al livello esecutivo.

L'atto previsto vincolerà le parti in forza dell'articolo 14, paragrafo 2, dell'accordo commerciale, il quale così recita: "*Le decisioni adottate dal comitato per il commercio sono vincolanti per le parti, che prendono tutte le misure necessarie per attuarle.*"

## **3. LA POSIZIONE CHE DOVRÀ ESSERE ASSUNTA A NOME DELL'UNIONE**

Si chiede al Consiglio di adottare la decisione sulla posizione che dovrà essere assunta, a nome dell'Unione europea, in merito a un progetto di decisione del comitato per il commercio Unione europea-Colombia-Perù che modifica l'allegato XII ("Appalti pubblici"), appendice 1, sezione A, sottosezione 1 ("Soggetti dell'amministrazione centrale"), dell'accordo, ove sono specificati i soggetti dell'amministrazione centrale della Colombia di cui al titolo VI.

La posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea in merito alla modifica proposta è conforme al progetto di decisione del comitato per il commercio accluso alla presente decisione.

Obiettivo della summenzionata modifica è aggiornare l'elenco degli enti appaltanti a livello centrale aggiungendo sei agenzie create dopo il 2011 e appartenenti al livello esecutivo. Al momento della conclusione dei negoziati per l'accordo commerciale tra l'Unione e la Colombia nel 2010, le competenze attualmente svolte da tali agenzie erano esercitate da enti appaltanti a livello ministeriale. Tali agenzie non figurano attualmente nell'elenco degli enti appaltanti a livello centrale per quanto riguarda la Colombia.

L'articolo 191 ("Modifiche e rettifica dei settori interessati") dell'accordo commerciale prevede la possibilità di modificare l'ambito di applicazione del titolo VI sugli appalti pubblici. A norma dell'articolo 191, paragrafo 4, il comitato per il commercio può approvare ogni modifica proposta dalle parti che riguardi l'allegato pertinente, vale a dire l'allegato XII ("Appalti pubblici") dell'accordo commerciale.

La decisione può essere adottata in seno al comitato per il commercio dall'Unione e dalla Colombia, poiché ha effetti solo tra l'Unione e la Colombia e riguarda esclusivamente i rapporti bilaterali tra tali parti a norma dell'articolo 14, paragrafo 3, dell'accordo.

La proposta è di competenza esclusiva dell'Unione europea. Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica.

#### **4. BASE GIURIDICA**

##### **4.1. Base giuridica procedurale**

###### *4.1.1. Principi*

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "*le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo*".

Rientrano nel concetto di "*atti che hanno effetti giuridici*" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "*sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione*"<sup>1</sup>.

###### *4.1.2. Applicazione al caso concreto*

Il comitato per il commercio è un organo istituito da un accordo, ossia dall'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra.

La decisione che il comitato per il commercio è chiamato ad adottare costituisce un atto avente effetti giuridici vincolanti a norma dell'articolo 14, paragrafo 2, dell'accordo commerciale. L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo commerciale.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

---

<sup>1</sup> Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania contro Consiglio, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti 61-64.

## **4.2. Base giuridica sostanziale**

### *4.2.1. Principi*

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

### *4.2.2. Applicazione al caso concreto*

L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto, vale a dire ampliare i settori degli appalti disciplinati dal titolo VI dell'accordo commerciale, riguardano la politica commerciale comune.

La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto costituita dall'articolo 207 TFUE, in particolare il paragrafo 4.

## **4.3. Conclusioni**

La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

## **5. PUBBLICAZIONE DELL'ATTO PREVISTO**

L'atto del Consiglio apporterà modifiche all'allegato XII ("Appalti pubblici"), appendice 1, sezione A, sottosezione 1 ("Soggetti dell'amministrazione centrale"), dell'accordo commerciale, e deve pertanto essere pubblicato, dopo l'adozione, nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Proposta di

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla posizione che dovrà essere assunta, a nome dell'Unione europea, nel comitato per il commercio in merito alla modifica dell'allegato XII ("Appalti pubblici"), appendice 1, dell'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia, il Perù e l'Ecuador, dall'altra**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

visto l'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia, il Perù e l'Ecuador, dall'altra, in particolare l'articolo 191,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Con decisione 2012/735/UE del Consiglio<sup>2</sup> l'Unione ha concluso l'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra, che è stato applicato in via provvisoria dal 1° marzo 2013 tra l'Unione e il Perù e dal 1° agosto 2013 tra l'Unione e la Colombia. L'accordo commerciale è stato modificato dal protocollo di adesione dell'Ecuador<sup>3</sup>, firmato l'11 novembre 2016 con decisione (UE) 2016/2369 del Consiglio<sup>4</sup> ed è stato applicato in via provvisoria dal 1° gennaio 2017 ("l'accordo commerciale").
- (2) A norma dell'articolo 14, paragrafo 3, in combinato disposto con l'articolo 12, paragrafo 4, dell'accordo commerciale, il comitato per il commercio istituito dall'accordo commerciale tra l'Unione e la Colombia può adottare una decisione che riguarda esclusivamente i rapporti bilaterali tra le parti.
- (3) Il comitato per il commercio adotterà la decisione relativa alla modifica dell'allegato XII, appendice 1, sezione A, sottosezione 1, dell'accordo commerciale, aggiungendo sei agenzie all'elenco dei soggetti appaltanti a livello centrale per la Colombia.
- (4) È opportuno stabilire la posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nel comitato per il commercio, poiché la decisione di modificare l'allegato XII, appendice

---

<sup>2</sup> Decisione 2012/735/UE del Consiglio, del 31 maggio 2012, relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria dell'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra (GU L 354 del 21.12.2012, pag. 1).

<sup>3</sup> Protocollo di adesione dell'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra, per tener conto dell'adesione dell'Ecuador (GU L 356 del 24.12.2016, pag. 3).

<sup>4</sup> Decisione (UE) 2016/2369 del Consiglio, dell'11 novembre 2016, relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria del protocollo di adesione all'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra, per tener conto dell'adesione dell'Ecuador (GU L 356 del 24.12.2016, pag. 1).

- 1, sezione A, sottosezione 1, dell'accordo commerciale sarà vincolante per l'Unione, in conformità all'articolo 14, paragrafo 2, dell'accordo commerciale.
- (5) L'articolo 191 dell'accordo commerciale stabilisce le procedure mediante le quali una parte può modificare o rettificare i settori degli appalti disciplinati dal titolo VI dell'accordo commerciale.
  - (6) L'allegato XII ("Appalti pubblici"), appendice 1, sezione A, sottosezione 1 ("Soggetti dell'amministrazione centrale"), dell'accordo specifica i soggetti dell'amministrazione centrale della Colombia le cui procedure d'appalto sono disciplinate dal titolo VI.
  - (7) Nella riunione del sottocomitato per gli appalti pubblici del 17 ottobre 2019, tenutasi a Bogotá, la Colombia ha informato l'Unione della sua intenzione di aggiornare l'elenco dei soggetti appaltanti a livello centrale aggiungendo sei agenzie create dopo il 2011, che appartengono al livello esecutivo. Al momento della conclusione dei negoziati in vista dell'accordo commerciale tra l'Unione e la Colombia nel 2010, le competenze attualmente svolte da tali agenzie erano esercitate da enti appaltanti a livello ministeriale. Tali agenzie non figurano attualmente nell'elenco degli enti appaltanti a livello centrale per quanto riguarda la Colombia.
  - (8) L'Unione e la Colombia convengono che l'elenco dei soggetti appaltanti a livello centrale della Colombia debba essere aggiornato aggiungendo le sei agenzie di cui alla presente decisione.
  - (9) È pertanto necessario modificare l'allegato XII, appendice 1, sezione A, sottosezione 1, dell'accordo commerciale. L'Unione e la Colombia convengono che tale aggiornamento non debba richiedere adeguamenti compensativi, in quanto si tratta di una modifica di lieve entità ai sensi dell'articolo 191, paragrafo 2, dell'accordo commerciale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### *Articolo 1*

La posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nel comitato per il commercio si basa sul progetto di decisione del comitato per il commercio riguardante la modifica dell'allegato XII, appendice 1, dell'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia, l'Ecuador e il Perù, dall'altra, accluso alla presente decisione.

#### *Articolo 2*

Dopo l'adozione, la decisione del comitato per il commercio è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

#### *Articolo 3*

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*